



19406/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	ADAMO	Presidente	R.G.N.28019/06
Dott. Carlo	PICCININNI	Consigliere	
Dott. Luigi	MACIOCE	Cons. Rel.	Cron. 19406
Dott. Bruno	SPAGNA MUSSO	Consigliere	Rep.
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	Consigliere	C.C. 21/06/07

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull'istanza di regolamento di competenza proposto d'ufficio da:

R.C. MINORI

TRIBUNALE di Monza con ord. 11.10.2006

nella causa n. 7855/06 RGVG proposta

da

N.M. R. (avv.ti A.Sgarella e C. Rubinetti di Milano)-

contro

S. P. (avv. C.Zaccaglino di Milano)

.....

Udita la relazione della causa svolta nell'ac.d.c. del 21.2.2007 dal Relatore Cons.Luigi Macioce; Lette le richieste 21.03.07 del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M.Velardi che , ha concluso per la declaratoria di competenza del T.M. di Milano.

RG 28019/2006. h

RILEVA

Il Tribunale di Monza, pronunciando nel procedimento pendente tra e (ad oggetto l'adozione di provvedimenti relativi alla loro prole), procedimento la cui cognizione era stata dal Tribunale per i Minorenni di Milano con ordinanza 28.06.2006 declinata (sull'assunto per il quale la disposizione finale di cui all'art. 4 c. 2 della legge 54/2006 avesse comportato la tacita abrogazione della norma di cui all'art. 38 disp.att. c.c. fondante la competenza del T.M. a provvedere sull'affidamento dei figli minori di genitori non coniugati), ha dubitato della esattezza della tesi fondante l'ordinanza declinatoria milanese ed ha di contro negato pregio alla possibilità di un effetto abrogativo implicito ad opera delle nuove norme sull'affido condiviso.

Ha pertanto – a fronte della detta declinatoria e della riassunzione innanzi a Giudice che si ritiene incompetente – sollevato conflitto innanzi a questa Corte.

Il P.G. nelle richieste 21.3.2007 ha motivatamente concluso per la competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano.

OSSERVA

Ritiene il Collegio che nel caso sottoposto occorra dar seguito all'indirizzo che questa Corte regolatrice ha di recente assunto *in subjecta materia*, alla stregua del quale, e secondo i principii estraibili dalla massima dell'ordinanza **8362/2007**, devesi affermare che:

La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317 bis cod.civ., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni in forza dell'art. 38 primo comma disp.att. c.c., "in parte qua" non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e dell'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. cod.civ., ha pertanto determinato – in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in

capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.


Dando seguito al principio appena riportato, pertanto, devesi nella sottoposta controversia affermare la competenza a decidere in capo al Tribunale per i Minorenni di Milano.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano

Così deciso in Roma, nella c.d.c. del 21.6.2007.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **20 SET. 2007**

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE

Luisa Passinetti

